

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2013-2015

***AGGIORNAMENTO A SEGUITO
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL
D.LGS. N. 33, 14.3.2013***

* Programma aggiornato alla luce del D.lgs. n. 39/2013, del D.l. 35/2013 (convertito con L. 64/2013), del D.P.R. 62/2013, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla CIVIT con delibera n. 50 del 4 luglio 2013.

INDICE

1. INTRODUZIONE. FINALITÀ.

1.1 PRINCIPALI NOVITÀ INERENTI IL SITO WEB

2. I DATI

1. Introduzione. Finalità.

Questo Ente Locale ha adottato con deliberazione n. 56 del 01 marzo 2013 della Giunta Provinciale il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013-2015, per le motivazioni esposte nel Programma stesso ed in base alla normativa in vigore sino a tale momento.

La legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", all'art. 1, commi 35 e 36, aveva disposto una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.

In attuazione di tale delega, in data 14.3.2013, è stato adottato il D.lgs. n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale è entrato in vigore il 20 aprile 2013. Successivamente, in data 4 luglio 2013, la CIVIT, Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche e Autorità Nazionale Anticorruzione, ha adottato :

- la delibera n. 50 *"Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"* ;
- la delibera n. 59/2013 della CIVIT *"Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati"*;
- la delibera n. 65/2013 della CIVIT *"Applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"*;
- la delibera n. 66/2013 della CIVIT *"Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013)"*;
- la delibera n. 71/2013 della CIVIT *"Attestazione OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione"*.

Con il D.lgs. n. 33 il legislatore ha *"riordinato"* gli obblighi in materia di trasparenza che ricadono sulle pubbliche amministrazioni, riconducendo in una normativa organica la gran parte delle disposizioni che fino al marzo 2013 erano frammentate in svariati testi normativi. Il legislatore, all'art. 52 del decreto, ha abrogato espressamente molte norme in materia di trasparenza, lasciandone però in vigore altre.

Considerata la grande importanza rivestita dal D.lgs. 33 e il forte impatto che lo stesso ha e avrà sugli obblighi in materia di trasparenza per l'Ente Locale, si è reso necessario procedere ad una nuova analisi di quanto previsto nel Programma triennale per la trasparenza già adottato, al fine di allinearli con le nuove previsioni.

1.1 Principali novità inerenti il sito web

Innanzitutto va segnalato che, in base a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013, art. 9, tutte le informazioni da pubblicare ai sensi della normativa vigente sono ricondotte in un'unica sezione chiamata *"Amministrazione trasparente"*, già attivata e destinata a contenere tutti i riferimenti contenuti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015.

Ulteriore importante novità introdotta dal D.lgs. 33/2013 è contenuta nell'allegato a detto decreto, nel quale sono state dettate specifiche disposizioni cui le Aziende devono attenersi per la costruzione della struttura della Sezione

“Amministrazione trasparente”. In particolare è stato disposto che la sezione debba essere organizzata in sottosezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto. Le sottosezioni devono essere di 1° e 2° livello, devono essere denominate come indicato dal Decreto e devono comprendere i contenuti fissati dal decreto.

Anche la CIVIT, con la delibera n. 50/2013 *“Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”* ha fornito importanti indicazioni in relazione ai dati da pubblicare nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Ne consegue che questo Ente Locale dovrà provvedere alla riorganizzazione della sezione del sito ora denominata *“Amministrazione trasparente”* per renderlo aderente alle prescrizioni del D.lgs. 33 e vi provvede tramite il responsabile del sito Web dell'Ente e del competente dirigente nel cui settore è allocato l'Ufficio preposto alla gestione del sito Web.

Pertanto l'art. 51 del D.lgs. 33 impone che dall'attuazione delle norme non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che *“le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

Di seguito è pubblicata la tabella contenente gli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo D.lgs. 33/2013 e quelli previsti in altre normative unitamente ad un crono-programma.

2. I dati

La tabella, allegata al presente atto, è organizzata in base alle sezioni di 1° e 2° livello così come previste e denominate dal D.lgs. 33/2013, e qui evidenziate in neretto. Sono invece evidenziate in corsivo le sezioni create dall'Ente Locale per ottemperare ad obblighi di pubblicazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli introdotti dal D.lgs. 33/2013 e non riconducibili all'interno dei contenuti di altre sezioni.

Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa

Programma per la trasparenza e l'integrità

Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione

Denominazione sottosezione livello 1

Disposizioni generali

Atti generali				
1... le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.				
Pubblicazione	sul	sito	internet	delle

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	amministrazioni del DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54, Dlgs 165/2001"		DPR 62/2013		
	Pubblicazione sul sito internet del codice di comportamento		Art. 17, comma 2, DPR 62/2013	Pubblicazione entro il primo semestre 2014	Dirigente I° Settore
	Oneri informativi per cittadini e imprese				
Organizzazione					
	Organi di indirizzo politico-amministrativo Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Art. 13, c. 1, lett. a		Risistemazione entro il 31.12.2013	Dirigente I° Settore
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati				
	Rendiconti gruppi consiliari regionali / provinciali				
	Articolazione degli uffici Le pa pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i	Art. 13, c. 1, lett. b) e c)		Pubblicato Risistemazione entro il primo semestre 2014	Dirigente II° Settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche				
	Telefono e posta elettronica				
	d) elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Art. 13, c. 1, lett. d)		Pubblicazione entro il primo semestre 2014	Dirigente III° Settore
	Almeno un indirizzo di PEC cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e procedimenti amministrativi che lo riguardano		L. 190/2012 art. 1 c. 29	Pubblicato	Dirigente III° Settore
Consulenti e collaboratori					
	1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae;	Art. 15, c. 1 e 2			

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi [d'ingegneri e soggetti estranei alla pubblica amministrazione,] di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell' <i>articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. Le amministrazioni rendono noti, mediante		D.lgs 165/2001,	Dati pubblicati da risistemare entro il 31.12.2013 A regime: pubblicazione dei dati all'atto del conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico, come stabilito dall'art. 15 c. 4 d.lgs. 33/2013. Aggiornamento periodico entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio rispetto al semestre precedente (tabelle a consuntivo).	Tutti i Dirigente dei settori Tutti i Dirigente dei settori i

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica (l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti), nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici		art. 53, comma 14, come modificato dalla l. 190/2012		Tutti i Dirigenti dei settori
Personale					
	Incarichi amministrativi di vertice				
	1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 27, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice [e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza]: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae;	Art. 15, commi 1 e 2	Risistemazione e aggiornamento entro il primo semestre 2014 A regime: pubblicazione dei dati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla	Dirigente II° Settore	

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, [di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo] per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'<i>art. 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. [Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando durata e il compenso dell'incarico.] Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.			come stabilito dall'art. 15, comma 4, d.lgs. 33/2013.	

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
					Dirigente II° Settore
	Dichiarazioni dei dirigenti circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013		D.lgs. 39/2013, art. 20 c. 3	Pubblicazione entro il primo semestre 2014	Dirigente II° Settore
	Eventuali atti di accertamento di violazioni delle disposizioni del D.lgs. 39/2013		D.lgs. 39/2013, art. 18 c. 5	Pubblicazione in occasione dell'eventuale adozione dell'atto	Dirigente II° Settore
	Dirigenti				
	Le pa pubblicano i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, [nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative] redatti in conformità al vigente modello europeo.	Art. 10 c. 8, lett. d)			Tutti i Dirigenti

--	--	--	--	--

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione

Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all' <i>articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127</i>, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari [di incarichi amministrativi di vertice e] di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, [nonché di collaborazione o consulenza]: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i dati comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di	Art. 15, c. 1-2-5			
---	--------------------------	--	--	--

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	estranei alla pubblica amministrazione, [di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo] per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'<i>art. 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. [Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando durata e il compenso dell'incarico.] Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 5. le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'<i>art. 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>.				
	Dichiarazioni dei dirigenti circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013		D.lgs. 39/2013, art. 20 c. 3	Pubblicazione entro il primo semestre 2014	Dirigente II° Settore
	Eventuali atti di accertamento di violazioni delle disposizioni del D.lgs. 39/2013		D.lgs. 39/2013, art. 18 c. 5	Pubblicazione in occasione dell'eventuale	Dirigente II° Settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
				adozione dell'atto	
	Posizioni organizzative				
	<i>Curricula</i> dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.	Art. 10, c. 8 lett. d)		Pubblicato	Tutti i dirigenti
	Dotazione organica				
	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all' <i>articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di	Art. 16, c. 1 e 2		Pubblicazione contestuale agli adempimenti relativi al conto annuale.	Dirigente II° Settore
	Personale non a tempo indeterminato				
	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall' <i>articolo 16</i> , comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree	Art. 17 ,c. 1 e 2		Dati di cui al comma 1: pubblicazione contestuale agli adempimenti relativi al conto annuale. Dati relativi al comma 2 pubblicazione	Dirigente II° Settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.			contestuale all'invio trimestrale dei dati al Ministero.	
	Tassi di assenza				
	Pubblicazione trimestrale dei dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per ufficio dirigenziale	Art. 16, c. 3		Pubblicati. Aggiornamento mensile in riferimento ai dati del mese precedente	Dirigente II° Settore
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti				
	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Art. 18, c. 1			
	Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.] Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle		D.lgs 165/2001, art. 53, comma 14, come modificato dalla l. 190/2012	Pubblicato. Pubblicazione annuale entro il 15 luglio, in riferimento ai dati relativi all'anno precedente.	Dirigente II° Settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	Dipartimento della funzione pubblica (i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; l'elenco dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti), nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici				
	Contrattazione collettiva				
	Pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche	Art. 21, c. 1		Pubblicazione entro il primo semestre 2014	Dirigente II° Settore
	Contrattazione integrativa				
	Pubblicazione dei contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, dlgs 165, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 (costi contrattazione collettiva) dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini	Art. 21, c. 2		A regime pubblicazione entro il primo semestre di ogni anno	Dirigente II° Settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	Nucleo di Valutazione				
	Nominativi, ante compensi dei componenti del Nucleo di Valutazione	Art. 10, c. 8, lett. c); delibere CIVIT 12/2013 e 50/2013		Pubblicazione entro il primo semestre di ogni anno	Dirigente I° Settore
Bandi di concorso					
	1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Art. 19		Dati di cui al comma 1: pubblicazione contestuale ai concorsi. Dati di cui al comma 2: in prima applicazione, pubblicazione entro il 30.06.2014 Aggiornamento semestrale.	Dirigente II° Settore
	Conferimento di incarichi di struttura complessa: pubblicazione sul sito, prima della nomina, del profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione. Quindi pubblicazione dell'atto motivato di nomina (con particolare riferimento al caso in cui il direttore generale intendesse nominare uno dei candidati della terna che non ha ottenuto il punteggio migliore).		DL 158/2012 (conv L. 189/12)	Pubblicazione in occasione dell'attivazione delle procedure	Dirigente II° Settore
	Pubblicazione dei concorsi e delle prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24, d.lgs. 150/2009		L. 190/2012, art. 1 comma 16, lett. d), e comma 31	Pubblicazione in occasione dell'attivazione delle procedure	Dirigente II° Settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
Performance					
	Piano della performance				
	Piano sulla <i>performance</i>	Art. 10, c. 8, lett. b)		Aggiornamento annuale	Dirigente III° Settore
	Relazione sulla performance				
	Relazione sulla <i>performance</i>	Art. 10, c. 8, lett. b)		Aggiornamento annuale	Dirigente II° Settore
Ammontare complessivo dei premi					
Pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti		Art. 20, c. 1		Aggiornamento annuale con dati disponibili a consuntivo	Dirigente II° Settore
Dati relativi ai premi					
Pubblicazione dei dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti		Art. 20, c. 2		Aggiornamento annuale con dati disponibili a consuntivo	Dirigente II° Settore
Benessere organizzativo					
Pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere organizzativo		Art. 20, c. 3		Pubblicazione contestuale alla realizzazione dei report.	Dirigente II° Settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
Enti controllati					
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), c. 2 e 3 - NON APPLICABILE			
	Società partecipate				
	1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al	Art. 22, c. 1, lett. b), c. 2 e 3		Aggiornamento annuale entro il 30 giugno di ogni anno	Dirigente II° Settore

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli *articoli 14 e 15*

Enti di diritto privato controllati

Art. 22, c. 1, lett. c), c. 2 e 3 aggiornamento

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	Rappresentazione grafica 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.	Art. 22, c. 1, lett. d)		Aggiornamento annuale entro il 30 giugno.	Dirigente II° Settore
	Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento 1. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti	Art. 24, c. 1 -			
		Art. 35 c. 1 e 2		Risistemazione e aggiornamento entro il primo semestre di	Dirigente I° Settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 33 m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer				

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo				
	Pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione ei dati personali.		L. 190/2012 art. 1, c. 15 e 31		
	Pubblicazione in formato tabellare dell'indicazione per ogni procedimento del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 9 ter della l. 241/90		Art. 2, comma 9 bis, l. 241/90 come modificato dall'art. 13 DL 83/2012		

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	Monitoraggio dei tempi procedurali				
	Pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell' <i>art. 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>	Art. 24, c. 2 / Art. 49 c. 1		Aggiornamento annuale entro il primo semestre dell'esercizio successivo a quello di riferimento.	Dirigente I° Settore (sulla base dei dati forniti dai dirigenti dei vari settori quali responsabili dei procedimenti)
	Risultati del monitoraggio periodico di rispetto dei tempi procedurali (ed eliminazione delle anomalie)		L. 190/2012, art. 1 c. 28		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati				
	Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli <i>artt. 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;</i> b) le e convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'<i>art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</i> le ulteriori modi per la tempo acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni	Art. 35, c. 3		Aggiornamento annuale entro il primo semestre dell'esercizio successivo a quello di riferimento.	Dirigente I° Settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
Provvedimenti					
Provvedimenti organi indirizzo politico					
Provvedimenti dirigenti					
		Art. 23		Aggiornamento annuale entro 1 1 semestre dell'esercizio successivo a quello di riferimento.)	dirigenti dei vari settori quali responsabili dei procedimenti proponenti, in relazione ai provvedimenti di cui all'elenco.

1. Pubblicazione e aggiornamento, ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento, ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al ~~decreto~~**decreto** ~~legge~~**legge** ~~n. 10~~**n. 12** ~~aprile 2006~~**aprile 2006**, n. 163;
 - c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'*articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009*;
 - d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
Controlli sulle imprese					
		ART. 25 NON APPLICABILE			
Bandi di gara e contratti					
	Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal <i>decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163</i> e, in particolare, dagli <i>articoli 65, 66, 122, 124, 205 e 223</i> le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Pubblicazione, nell'ipotesi di cui all' <i>articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163</i> della delibera a contrarre.	Art. 37, c. 1 e 2		Aggiornamento tempestivo	Dirigente 1° Settore
	Pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio , segreto di Stato e protezione sui dati personali) con particolare riferimento ai procedimenti di : a).... b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;.... Con riferimento ai procedimenti sub b) le stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso a pubblicare: la struttura proponente; l'oggetto del bando;		L 190/2012 art. 1 c. 16, lett. b) e c. 32 (come modificato dalla legge di stabilità 2013, art. 1 comma 418 a sua volta sostituito dall'art. 26 DL 69/2013); delibera AVCP 26/2013	A regime pubblicazione entro il 31 gennaio in relazione ai dati dell'anno precedente.	Dirigente 1° Settore (sulla base dei dati forniti dai dirigenti dei vari settori quali responsabili dei procedimenti)

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno (in prima applicazione 31 gennaio 2014 per dati 2012 e 2013, v. l. 228/2012 art. 1 c. 418), tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.				
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici					
	Criteri e modalità Le pa pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Art. 26, c. 1		Pubblicazione in occasione dell'eventuale adozione dell'atto.	Dirigente I° Settore (sulla base dei dati forniti dai dirigenti dei vari settori quali responsabili)
	Atti di concessione Le pa pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge 24/1990 di importo superiore a mille euro.	Art. 26 c. 2; delibera CIVIT 59/2013			

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	La pubblicazione comprende necessariamente: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum Le informazioni sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. Pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto di Stato e protezione sui dati personali) con particolare riferimento ai procedimenti di : a) autorizzazione o concessione; b)..... c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché	Art. 27; delibera 59/2013 CIVIT	L. 190/2012, art. 1 comma 16 e comma 31	Aggiornamento tempestivo	Tutti i dirigenti che adottano provvedimenti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere, rientranti nella previsione della norma.

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;				
	Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Art. 1 e 2 DPR 118/2000 - NON APPLICABILE			
Bilanci					
	Bilancio preventivo e consuntivo				
	Le pa pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.	Art. 29, c. 1		Pubblicazione in occasione dell'adozione dell'atto.	Dirigente III° Settore
	Bilanci e conti consuntivi [...]		L. 190/2012 art. 1 c. 15.		
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio				
	Pubblicazione del Piano di cui all' art. 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ("Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio"), con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all' articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011	Art. 29 c. 2		Pubblicazione in occasione dell'adozione dell'atto.	Dirigente III° Settore
Beni immobili e gestione del patrimonio					
	Patrimonio immobiliare				
	Pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti	Art. 30		Aggiornamento annuale entro il primo semestre	
	Canoni di locazione e affitto				
	Pubblicazione dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Art. 30		Aggiornamento annuale entro il primo semestre	
Controlli e rilievi sull'amministrazione					
	Le pa pubblicano, unitamente agli atti cui si				

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	riferiscono, i rilievi non receipt degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché receipt della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Art. 31		Pubblicazione in occasione di eventuali rilievi	Dirigente del III° settore
Servizi erogati					
	Carta dei servizi e standard di qualità			Aggiornamento annuale entro il primo I semestre dell'esercizio successivo a quello di riferimento	Dirigente del I° settore
	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi	Art. 32, comma 1			
	Costi contabilizzati			Aggiornamento annuale entro il primo semestre dell'esercizio successivo a quello di riferimento	
	In riferimento ai servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, pubblicazione dei costi contabilizzati evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo [...] costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi. Le informazioni sono pubblicate secondo uno schema tipo dell'Autorità per la vigilanza contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Art. 32, c. 2, lett. a) Art. 10, c. 5	L. 190/2012 art. 1 c. 15. Il c. 31 precisa che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della l. 190, con DM saranno individuate le informazioni rilevanti ai fini	La pubblicazione delle informazioni è subordinata alla pubblicazione dello schema dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e del DM di cui al c. 31 dell'art. 1.	Dirigente del III° settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
			dell'applicazione della norma e le modalità di pubblicazione		
Tempi medi di erogazione dei servizi					
Pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. (servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi ai sensi dell'art. 10, c. 5, dlgs 279/07)		Art. 32, c. 2 lett. b)		pubblicazione entro 11 semestre di ogni anno dei dati riferiti all'anno precedente	Dirigente del III° settore
Pagamenti dell'amministrazione					
Indicatore di tempestività dei pagamenti					
Pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti»		Art. 33		Aggiornamento annuale entro il primo semestre con riferimento all'anno precedente	Dirigente del III° settore
IBAN e pagamenti informatici					
pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui		Art. 36		Secondo il c. 4 art. 5	Dirigente del III° settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Pagamenti con modalità informatiche - Le pa sono tenute a pubblicare sui propri siti 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del c/c postale sul quale i soggetti effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento		Art. 5 Dlgs 82/05 come modificato dal DL 179/12 (conv. L. 221/12) art. 15 c. 1	Dlgs 82, l'Agenzia per l'Italia digitale definisce le linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.	
	Pagamenti dei debiti dell'amministrazione - piani dei pagamenti dei debiti - elenco completo dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del c. 9, art. 6, DL 35/13, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore - decreti e provvedimenti previsti dal capo I, DL 35/13		DL35/2013 (conv. l. 64/2013) art. 6 commi 3-9-11	Aggiornamento annuale entro il primo semestre con riferimento all'anno precedente	Dirigente del III° settore
Opere pubbliche					
	Le pa pubblicano i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui	Art. 38		Aggiornamento annuale entro il primo semestre con riferimento all'anno precedente	Dirigente del VII° settore

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	all' <i>articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144</i>, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. -Le pa pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all' <i>articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i>, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.				
	[...] costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche. Le informazioni sono pubblicate secondo uno schema tipo dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture		L. 190/2012 art. 1 c. 15. Il c. 31 precisa che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della l. 190, con DM saranno individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della norma e le modalità di pubblicazione	La pubblicazione delle informazioni è subordinata alla pubblicazione dello schema dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e del DM di cui al c. 31 dell'art. 1.	Dirigente del VII° settore
Planificazione e governo del territorio					

		Art. 39 Pubblicazione in occasione dell'adozione Dirigente del IV settore			
Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
Informazioni ambientali					
		Art. 40 Pubblicazione in occasione dell'adozione dell'atto.			Dirigente del X settore
Interventi straordinari e di emergenza					
	Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze..., o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) i Il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.	Art. 42		Pubblicazione in occasione dell'eventuale adozione del provvedimento	Dirigenti dei settori responsabili del procedimento
Altri contenuti					
	Anticorruzione				

	Piano triennale di prevenzione della corruzione e relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta		L. 190/2013	Publicazione della relazione annuale entro il primo ^{il primo} trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento	Responsabile della prevenzione della corruzione
--	--	--	-------------	---	---

Denominazione sottosezione livello 1	Denominazione sottosezione livello 2 e dettato normativa	Articolo D. lgs. 33/2013	Normativa diversa dal D.lgs. 33/2013	Cronoprogramma degli adempimenti e stato di pubblicazione	Soggetti responsabili della predisposizione e dell'aggiornamento della documentazione
	Accesso civico				
	Nome del Responsabile della trasparenza cui presentare la richiesta di accesso civico; modalità per l'esercizio del diritto; indicazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica istituzionale; nome del titolare del potere sostitutivo e recapiti	Art. 5	Del. CIVIT n. 50/2013	Publicazione della regolamentazione in tema di accesso civico entro il primo trimestre 2014	Dirigente del I° settore
	Parco macchine / auto				
	Schede di monitoraggio e dati relativi alla certificazione della spesa sostenuta per autovetture		Direttiva n. 6/2011 DFP	Aggiornamento annuale	Dirigente del III° settore
	Dati ulteriori				
	Messaggi di informazione e comunicazione di cui alla L. 150/2000		Art 1 c 1 lett. e) dlgs 82/2005	Aggiornamento annuale	Ufficio Relazioni con il Pubblico / Ufficio Comunicazione
	Obiettivi di accessibilità in via informatica		DL 179/2012 (conv. L. 221/12), art. 9 c. 7	Aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno	Dirigente del IV° settore
	Catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in possesso dell'amministrazione e regolamenti che ne disciplinano l'accesso telematico e il riutilizzo (fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria)	Art 52 D.lgs. 82/2005 come modificato dal DL 179/2012(convertito in l. 221/2012) – ALLO STATO NON APPLICABILE			